



COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 19 del 27-11-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA STATUTO COMUNALE

L'anno **duemilaventi** il giorno ventisette del mese di **Novembre** alle ore **09:59**, in Ceccano e nel Palazzo Comunale, previo avviso scritto, notificato nei modi e termini di legge, si è riunito in prima convocazione ed in seduta pubblica ordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e Nome	Pres.	Ass.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
CALIGIORE ROBERTO	X		MIZZONI MARCO	X	
BRUNI MARIELLA	X		GIOVANNONE FABIO	X	
STACCONE MAURO	X		CORSI MARCO	X	
BRUNI DIEGO	X		AVERSA ANTONIO	X	
SAVONI ALESSANDRO	X		DE SANTIS MARIANGELA	X	
MASSA DANIELE	X		DI POFI EMILIANO	X	
MACCIOMEI ANGELO	X		PIROLI EMANUELA	X	
BRONZI PASQUALE	X		QUERQUI ANDREA	X	
SANTUCCI GIANCARLO		X			

PRESENTI: 16 - ASSENTI: 1

Sono altresì presenti gli Assessori, Sigg.ri: **ACETO FEDERICA - BIANCHINI GINEVRA - DEL BROCCO RICCARDO - GIZZI STEFANO - SODANI MARIO**.

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA SIMONA TANZI.

Assume la Presidenza il CONSIGLIERE FABIO GIOVANNONE, il quale riconosciuto legale il numero dei componenti intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Gli interventi dei consiglieri sono integralmente riportati nel verbale della seduta consiliare.

Alle ore 10.01 entra in aula il consigliere Santucci Giancarlo. Ora i presenti sono n. 1
Alle ore 10.02 esce dall'aula il consigliere Aversa Antonio. Ora i presenti sono n. 16
Alle ore 10.25 il Presidente del Consiglio pone a votazione la sospensione della seduta per circa 30 minuti.

Voti favorevoli: unanimità

Alle ore 11.40 il Segretario Generale, Dott.ssa Simona Tanzi, su richiesta del Presidente del Consiglio, procede all'appello.

Risultano presenti n. 14 consiglieri.

Assenti: Aversa A., Piroli E., Querqui Andrea.

Alle ore 11. 41 entra in aula il Consigliere Querqui. I presenti sono n. 15.

Alle ore 11. 43 entra in aula il Consigliere Piroli. I presenti sono n. 16.

Alle ore 12.51 il Presidente del Consiglio, Fabio Giovannone, pone a votazione la sospensione della seduta consiliare.

Voti favorevoli: unanimità

Alle ore 12.56 il Segretario Generale, Dott.ssa Simona Tanzi, su richiesta del Presidente del Consiglio procede all'appello.

Risultano presenti n. 16 consiglieri.

Assenti: Aversa A.

Il Presidente del Consiglio, Fabio Giovannone, introduce il punto regolarmente iscritto all'ordine del giorno relativo alla modifica dello Statuto Comunale e passa la parola al consigliere delegato Daniele Massa che procede all'illustrazione dell'argomento in discussione.

Dopo ampia discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 6 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

Art. 6 – Statuti comunali e provinciali.

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.

2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.

3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 20 del 20.09.2011 con la quale venne approvato lo Statuto comunale;

CONSIDERATO che lo Statuto di Ceccano all'art. 16, ha recepito quanto contenuto nella legge regionale 6 ottobre 2003, n. 32, "Promozione dell'istituzione del consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani" la quale si proponeva di promuovere e radicare la partecipazione dei giovani alla vita politica locale e prevedeva la promozione sul territorio regionale dei Consigli dei giovani;

VISTO l'art. 16 del vigente Statuto Comunale il quale disciplina il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" disponendo che: "1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.”

VISTA la legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20 avente ad oggetto “Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale”;

VISTA la legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 avente ad “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”, il cui art. 13 (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20, “Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale”);

RILEVATO che rispetto alla legge regionale 6 ottobre 2003, n. 32, recepita nel vigente Statuto, l’attuale normativa regionale, e precisamente la l.r. 20/2007 e la l.r. 1/2020, nel riconoscere un ruolo specifico in relazione alle diverse fasce di età, prevede tre tipologie di Consigli:

1. Consigli dei Giovani (modifica dell’art. 1), in età compresa tra i 14 e i 25 anni;
2. Consigli delle Ragazze e dei Ragazzi (modifica dell’art. 3), frequentanti la scuola secondaria di primo grado;
3. Consigli delle Bambine e dei Bambini (inserimento dell’art. 3 bis), frequentanti la scuola primaria.

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende pertanto riconoscere la centralità delle politiche giovanili e garantire la più ampia partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica ed amministrativa locale promuovendo l’elezione del Consiglio Comunale dei Giovani, del Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi e del Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini;

ATTESO che ai sensi dell’art. 6 comma 3 della l.r. 20/2007, con deliberazione di Giunta Regionale sono stabiliti gli indirizzi per la costituzione e il funzionamento dei consigli comunali dei giovani nonché di quelli dei bambini e dei ragazzi al fine di assicurarne i requisiti minimi di uniformità in ambito regionale.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 723 del 20/10/2020 avente ad oggetto “Legge regionale 7 dicembre 2007, Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale” e successive modificazioni - Adozione di nuovi criteri e modalità per la concessione ai Comuni, singoli o associati, nonché ai Municipi, dei contributi per l’istituzione e per la gestione dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei Giovani, delle Ragazze e Ragazzi e delle Bambine e Bambini”;

RITENUTO di modificare l’art. 16 dello Statuto comunale, recependo quanto stabilito dalle surrichiamate disposizioni normative regionali, così come segue:



Art. 16 “Partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale” il quale dispone che:

“1. Il Comune, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione delle giovani generazioni alla vita politica ed amministrativa locale, può promuovere l’elezione:

- del Consiglio dei giovani;
- del Consigli delle ragazze e dei ragazzi;
- del Consigli delle bambine e dei bambini.

2. Il Consiglio Comunale dei Giovani, svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) promuove la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
- b) facilita la conoscenza, da parte dei giovani, dell’attività e delle funzioni dell’ente locale;
- c) promuove l’informazione rivolta ai giovani;
- d) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
- e) segue l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale.

Il Consiglio dei giovani può presentare proposte di deliberazione al consiglio comunale e alla giunta ed esprimere parere preventivo obbligatorio, anche se non vincolante, su tutti gli atti emanati dal Consiglio comunale, dal Sindaco o dalla Giunta che riguardano specificatamente i giovani o la condizione giovanile compresa nella fascia di età tra i 14 e i 25 anni;

Inoltre può:

- adottare tutti gli strumenti ritenuti efficaci per la consultazione della popolazione giovanile con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo e il confronto, e alla quale deve rendere conto del suo operato;
- coltivare i rapporti con l’associazionismo giovanile;
- valutare l’impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal Comune e da ogni altro soggetto istituzionale i cui effetti si facciano sentire sul territorio comunale/municipale;
- raccogliere dati e diffondere informazioni relative alla condizione dei giovani in tutti i suoi aspetti;
- presentare, entro la data stabilita dall’apposito avviso pubblico emanato per ogni anno interessato, alla Presidenza della Regione Lazio, al Consiglio comunale e a tutta la popolazione giovanile una relazione sulla condizione dei giovani e delle politiche giovanili nel territorio del Comune, relativa all’anno precedente.

3. Il Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi ed il Consiglio delle Bambine e dei Bambini, istituiti di intesa con le rispettive istituzioni scolastiche di riferimento, svolgono in particolare le seguenti funzioni:

- promuovere la partecipazione dei ragazzi e dei bambini alla vita politica e amministrativa locale;
- facilitare la conoscenza dell’attività e delle funzioni dell’ente locale;
- fornire consulenza agli organi istituzionali sulle questioni che interessano i ragazzi e i bambini in ambito locale;
- elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri Comuni;
- seguire l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai ragazzi e ai bambini in ambito locale.

Inoltre possono:

esprimere pareri non vincolanti nei confronti del Consiglio e della Giunta comunale o richieste di informazione agli organi ed uffici comunali, su temi e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa del Comune, nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo giovanile o dai cittadini in genere; -

- formulare proposte e svolgere interrogazioni su materie di interesse.

4. L'istituzione del Consiglio dei giovani, del Consiglio delle ragazze e dei ragazzi ed del Consiglio delle bambine e dei bambini necessita, ognuno, di apposita delibera consiliare, con la quale si provvederà altresì ad approvare di apposito regolamento disciplinare le modalità di elezione e di funzionamento dei tre organismi.”

DATO ATTO che lo Statuto venne pubblicato sul BURL e trasmesso al Ministero dell'Interno;

RITENUTO opportuno apportare allo Statuto comunale vigente modifiche ed integrazioni al fine di adeguarlo alle richiamate disposizioni di legge, con riferimento all'art. 16;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

Con votazioni rese per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato i seguenti esiti accertati e proclamati dal Presidente:

Voti favorevoli : unanimità

D E L I B E R A

- di modificare, per tutte le ragioni indicate in narrativa e che si intendono integralmente richiamate, l'art. 16 dello Statuto comunale, recependo quanto stabilito dalle disposizioni normative regionali in materia, così come segue:



Art. 16 “Partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale” il quale dispone che “1. Il Comune, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione delle giovani generazioni alla vita politica ed amministrativa locale, può promuovere l'elezione:

- del Consiglio dei giovani;
- del Consigli delle ragazze e dei ragazzi;
- del Consigli delle bambine e dei bambini.

2. Il Consiglio Comunale dei Giovani, svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) promuove la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
- b) facilita la conoscenza, da parte dei giovani, dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;
- c) promuove l'informazione rivolta ai giovani;
- d) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
- e) segue l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale.

Il Consiglio dei giovani può presentare proposte di deliberazione al consiglio comunale e alla giunta ed esprimere parere preventivo obbligatorio, anche se non vincolante, su tutti gli atti emanati dal Consiglio comunale, dal Sindaco o dalla Giunta che riguardano specificatamente i giovani o la condizione giovanile compresa nella fascia di età tra i 14 e i 25 anni;

Inoltre può:

- adottare tutti gli strumenti ritenuti efficaci per la consultazione della popolazione giovanile con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo e il confronto, e alla quale deve rendere conto del suo operato;
- coltivare i rapporti con l'associazionismo giovanile;
- valutare l'impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal Comune e da ogni altro soggetto istituzionale i cui effetti si facciano sentire sul territorio comunale/municipale;
- raccogliere dati e diffondere informazioni relative alla condizione dei giovani in tutti i suoi aspetti;
- presentare, entro la data stabilita dall'apposito avviso pubblico emanato per ogni anno interessato, alla Presidenza della Regione Lazio, al Consiglio comunale e a tutta la popolazione giovanile una relazione sulla condizione dei giovani e delle politiche giovanili nel territorio del Comune, relativa all'anno precedente.

3.II Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi ed il Consiglio delle Bambine e dei Bambini, istituiti di intesa con le rispettive istituzioni scolastiche di riferimento, svolgono in particolare le seguenti funzioni:

- promuovere la partecipazione dei ragazzi e dei bambini alla vita politica e amministrativa locale;
- facilitare la conoscenza dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;
- fornire consulenza agli organi istituzionali sulle questioni che interessano i ragazzi e i bambini in ambito locale;
- elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri Comuni;
- seguire l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai ragazzi e ai bambini in ambito locale.

Inoltre possono:

esprimere pareri non vincolanti nei confronti del Consiglio e della Giunta comunale o richieste di informazione agli organi ed uffici comunali, su temi e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa del Comune, nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo giovanile o dai cittadini in genere; -

- formulare proposte e svolgere interrogazioni su materie di interesse.

4. L'istituzione del Consiglio dei giovani, del Consiglio delle ragazze e dei ragazzi ed del Consiglio delle bambine e dei bambini necessita, ognuno, di apposita delibera consiliare, con la quale si

provvederà altresì ad approvare di apposito regolamento disciplinate le modalità di elezione e di funzionamento dei tre organismi.”

-Di riapprovare il nuovo testo dello Statuto comunale, così come modificato con la presente deliberazione.

IL RESPONSABILE Settore I:

Ai sensi dell'art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile Settore I sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Ceccano, 23-11-2020

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA DIANA D'AMICO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giovannone Fabio

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA SIMONA TANZI

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000);

| X | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA SIMONA TANZI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2015 e ss.mm.ii.